

Un lavoratore con funzioni ispettive esterne era stato licenziato in base agli accertamenti commissionati a un'agenzia investigativa che aveva rilevato la mancata effettuazione da parte sua di alcune ispezioni, viceversa da lui indicate come compiute. Confermando la legittimità del licenziamento, la Corte d'appello di Roma aveva argomentato che, trattandosi di attività lavorativa svolta all'esterno dell'azienda, doveva ritenersi legittima l'utilizzazione di investigatori privati "per il controllo della diligente esecuzione della prestazione di lavoro". La Cassazione annulla tale decisione, ribadendo l'illegittimità di controlli a mezzo terzi sul corretto adempimento della prestazione lavorativa e ricordando la propria ormai consolidata giurisprudenza in materia di possibili controlli sui lavoratori, con particolare riferimento a quelli effettuati a mezzo agenzie di investigazione.

[Cassazione_2018_15094](#)